
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

NEL TERRITORIO DELLA

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

2023-2025

**(Allegato alla RICHIESTA DI OFFERTA – RDO SU MEPAT CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Coordinamento tecnico e operativo	4
Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante	7
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 8 – Durata del contratto	9
Art. 9 – Importo del contratto	9
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 14 – Corrispettivi	10
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	12
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
Art. 19 – Subappalto	12
Art. 20 – Tutela dei lavoratori	14
Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	14
Art. 22 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	14
Art. 23 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	15
Art. 24 – Sicurezza	16
Art. 24-bis – Disposizioni anti COVID-19	16
Art. 25 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	16
Art. 26 – Proprietà dei prodotti	16
Art. 27 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 28 – Garanzia definitiva	17
Art. 29 – Obblighi assicurativi	17
Art. 30 – Penali	18
Art. 31 – Risoluzione del contratto per inadempimento	19
Art. 32 – Clausole di risoluzione espressa	19
Art. 33 – Recesso	20
Art. 34 – Definizione delle controversie	20
Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art. 36 – Obblighi in materia di legalità	20
Art. 37 – Spese contrattuali	21
Art. 38 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	21
Art. 39 – Disposizioni anticorruzione	21
Art. 40 – Norma di chiusura	21

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto e di consegna a domicilio dei pasti di mezzogiorno di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, agli utenti del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Sole. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio qualunque sia la dislocazione geografica degli utenti, pur sempre peraltro nell'ambito territoriale della Comunità della Valle di Sole.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi *prevalentemente* presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) definito dal Servizio socio-assistenziale della Comunità. In tal modo, la stazione appaltante si propone di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione. I servizi assistenziali di tipo domiciliare sono pertanto in generale finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona assistita sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Le attività oggetto del servizio, i modelli organizzativi di massima, i destinatari, le modalità di accesso e presa in carico e le ulteriori caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto sono individuati, oltre che dal presente Capitolato speciale, dal vigente Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, che qui si intendono riportati.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto di appalto, del presente Capitolato speciale, dell'offerta tecnica dell'appaltatore e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
3. L'Appaltatore deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con la stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore s'impegna ad attuare il servizio in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio sociale della Comunità.
4. In particolare, l'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità di seguito descritte:
 - a. Attuazione delle direttive impartite dalla Stazione appaltante al fine di garantire la più efficiente ed efficace erogazione del servizio.
 - b. Ritiro dei pasti presso i punti di cottura e di confezionamento individuati dalla Amministrazione appaltante ed ubicati nel territorio della Comunità della Valle di Sole. I centri di confezionamento dei pasti sono attualmente individuati nell'A.P.S.P. Dott. Antonio Bontempelli di Pellizzano e nel Centro Servizi socio-sanitari e residenziali di Malè. Il soggetto aggiudicatario sarà peraltro tenuto al ritiro dei pasti anche presso altre strutture, operanti sul territorio, che la Comunità della Valle di Sole dovesse indicare.
 - c. Utilizzo per il trasporto dei pasti degli appositi contenitori termici forniti dalla Stazione appaltante.

- d. Trasporto e consegna dei pasti direttamente al domicilio e/o dimora abituale degli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Sole. La consegna dei pasti dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 10:45 e le ore 13:00 di tutti i giorni della settimana, comprese le giornate del sabato, della domenica, festive e prefestive. Sarà, comunque, possibile variare l'orario di consegna in relazione a particolari esigenze e solo previa autorizzazione della Stazione appaltante. La consegna dovrà avvenire nelle mani dell'utente o di persona dallo stesso individuata e di cui sarà previamente comunicato il nominativo. Ad ulteriore specifica si chiarisce che il contenitore va, quindi, consegnato presso l'ingresso dell'appartamento dove abita l'utente, salvo diverse modalità previamente concordate per casi specifici. Qualora si manifesti la necessità, l'Appaltatore dovrà assistere ed aiutare gli utenti anche nell'apertura del contenitore e nello scodellamento del relativo contenuto. L'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a segnalare eventuali situazioni di difficoltà degli utenti, riscontrate in occasione della consegna dei pasti, che possano richiedere l'intervento di urgenza dei servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché a comunicare ogni altra necessità collegata alla regolare ed efficiente distribuzione dei pasti. Il numero dei pasti da consegnare, con indicazione dei relativi utenti, sarà preventivamente comunicato dalla Stazione appaltante.

Art. 3 – Coordinamento tecnico e operativo

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio socio-assistenziale, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti. Le verifiche/valutazioni in itinere si realizzano anche con il coinvolgimento dell'appaltatore.
2. L'appaltatore s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il Servizio socio-assistenziale per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio socio-assistenziale.
3. L'appaltatore attraverso il proprio Coordinatore di servizio, è tenuto a:
 - mantenere i rapporti con il Servizio socio-assistenziale della Comunità, personale assistente sociale referente per i singoli casi e personale amministrativo, attraverso riunioni con cadenza periodica almeno semestrale;
 - mantenere i rapporti con le altre organizzazioni coinvolte nella filiera del servizio (es. gestori dei punti di confezionamento individuati dalla Comunità);
 - acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;
 - trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al Progetto Assistenziale Individualizzato e ogni altra informazione relativa a variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;
 - avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;
 - curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;
 - essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
 - segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Coordinatore di servizio;

- collaborare con il Servizio socio-assistenziale della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione.
- 4. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, ad adottare strumenti di lavoro compresi strumenti informatici forniti dalla stazione appaltante (schemi, griglie, modulistica e software, ...) a supporto del sistema gestionale del servizio.
- 5. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie deve essere concordato preventivamente con il Servizio socio-assistenziale della Comunità.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto di servizio ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Per una corretta gestione e verifica del servizio l'appaltatore deve assicurare personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-operativo adeguato e in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio oggetto del contratto.
5. In particolare, per una corretta gestione e verifica del servizio svolto, l'appaltatore dovrà:
 - a. Essere dotato almeno di n. 4 (**quattro**) automezzi (fatte salve le proposte migliorative formulate in sede di offerta tecnica), che al momento della consegna dell'appalto deve possedere in proprietà, a noleggio o leasing, da adibire alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale. Detti automezzi dovranno essere idonei per il carico dei contenitori dei pasti e delle bevande appositamente confezionati e dovranno essere in regola con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. L'Appaltatore dovrà essere in regola con le prescritte autorizzazioni, fornendone copia alla Stazione appaltante. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni. La stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, effettuerà una verifica dei mezzi, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte dell'appaltatore ed il corretto funzionamento. Gli automezzi, per tutta la durata del contratto, dovranno essere in regola con la tassa di proprietà, l'assicurazione RCA e le revisioni periodiche obbligatorie secondo la normativa di settore.
 - b. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22, assumere alle proprie dipendenze ed a proprie spese il personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con le qualifiche previste dal vigente Catalogo dei servizi socio-assistenziali. Il numero di addetti messi a disposizione per la gestione del servizio, dovrà corrispondere almeno a 4 (**quattro**) unità, conformemente alla dotazione della gestione uscente.

- c. Per una corretta gestione e verifica del servizio l'appaltatore deve assicurare personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-operativo adeguato e in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio oggetto del contratto.
- d. Comunicare alla Stazione appaltante, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale e della zona presso cui presterà servizio; ogni variazione di personale dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.
- e. L'appaltatore si impegna a formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in sede di offerta tecnica, assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo ai seguenti temi:
 - formazione e aggiornamento per l'adeguamento del personale ai requisiti previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento;
 - formazione e aggiornamento in materia igienico-sanitaria, con particolare riguardo alle procedure previste dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta.
- f. Far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
- g. Garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti.
- h. Presentare mensilmente, alla Stazione appaltante le distinte comprovanti la data e l'ora di consegna dei singoli pasti agli utenti. Una volta eseguito il controllo di tali distinte, la Stazione appaltante autorizzerà l'emissione delle relative fatture che saranno accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono stati consegnati i pasti.
- i. Presentare, prima della fattura elettronica, il prospetto mensile delle consegne effettuate in formato concordato con il Servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Sole.
- j. Collaborare con la Stazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali dei pasti, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'Appaltatore medesimo.
- k. Ritirare i contenitori vuoti, consegnati il giorno precedente, e consegnare gli stessi, previa verifica della completezza e buono stato di tutti gli accessori, presso i punti di cottura e di confezionamento dei pasti per le operazioni di lavaggio e disinfezione giornaliera. Sarà cura dell'appaltatore dare evidenza degli utenti che non hanno provveduto a consegnare i contenitori completi di vasellame e/o in buono stato, salvo la normale usura. Eventuali danni per il non ritiro dei contenitori o arrecati ai contenitori termici stessi, dovuti ad un cattivo o ad un improprio utilizzo da parte dell'Appaltatore, saranno addebitati all'Appaltatore stesso, anche mediante l'applicazione delle penali per inadempienza accertata in sede di controllo di cui al successivo art. 30, qualora il contenitore non ritorni al punto di cottura o ritorni non completo di tutti gli accessori o ritorni in cattivo stato, fatta salva la normale usura, senza che venga segnalato l'utente presso cui è stato ritirato il contenitore guasto e/o non completo di vasellame. Il servizio di ritiro e controllo dei contenitori vuoti deve

essere eseguito, ove migliorativo, nei modi e nei tempi proposti nell'offerta tecnica.

6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
- a. comunicare, anche tramite i punti di confezionamento pasti, l'elenco di tutti gli utenti del servizio trasporto pasti, riportante l'esatto domicilio e/o dimora dove vanno consegnati i pasti, il recapito telefonico, le diete particolari e le frequenze settimanali con cui ogni utente riceverà il pasto;
 - b. comunicare tempestivamente le variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ecc. ...);
 - c. effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni"*;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - k) le norme del codice civile;
 - l) la L.P. 27 luglio 2007, n. 13, *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;
 - m) la legge 30.04.1962 n. 283 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327, D.lgs. 26.05.1997 n. 155 *"Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"*; Regolamento CE 178/2002 di data 28.01.2002, con particolare riguardo alla rintracciabilità degli alimenti (art. 18), per quanto applicabili.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato tecnico "Servizi socio-assistenziali" approvato dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegato al bando di abilitazione;
 - b) le "Condizioni generali di contratto" approvate dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegate al bando di abilitazione;
 - c) il "Patto d'integrità" approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e allegato al bando di abilitazione;
 - d) il presente Capitolato speciale e relativi allegati;
 - e) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - f) l'offerta economica dell'appaltatore, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a carico dell'operatore economico;
 - g) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

- h) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016;
 - i) il modello "Elenco del personale impiegato per il servizio di trasporto pasti a domicilio in appalto per la Comunità della Valle di Sole", di cui all'art. 32, comma 4 bis della L.P. n. 2/2016 e allegato sub 1 al presente Capitolato speciale;
 - j) il DUVRI, allegato sub 3 al presente Capitolato speciale;
 - k) l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata in combinato disposto ai sensi dell'art. 15 e 39 ter della L.p. 23/1990.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il 1° gennaio 2023 e ha durata di anni 3 (tre).
2. A norma dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e ii alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori n. 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e allegati, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica, s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'importo contrattuale consiste nel prodotto del prezzo unitario per ogni pasto consegnato, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in sede di gara, moltiplicato per il numero di pasti annuali, stimati in **19.100**, per la durata dell'appalto di **anni 5 (3+2)**. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore; al quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ivi compresi i costi delle misure anti-contagio covid-19, non soggetti a ribasso, pari ad **Euro 2.635,00.-**, come meglio dettagliati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.
3. Gli importi sopra considerati si intendono al netto dell'IVA.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento fissato delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, per ogni pasto effettivamente trasportato e consegnato a domicilio, è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, più I.V.A. se dovuta, in base alle leggi vigenti.
2. Il corrispettivo unitario di cui sopra, si intende valido ed imm modificabile per tutto il periodo di durata del contratto, salvo le specifiche di cui al successivo p.to 3. Con detto corrispettivo l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Il corrispettivo unitario è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione dell'appalto, l'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, è rivalutato annualmente, su richiesta annuale dell'appaltatore da inoltrare alla stazione appaltante entro il primo quadrimestre dell'annualità di riferimento per la rivalutazione. La rivalutazione è calcolata sulla base del tasso medio dell'inflazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), reso noto da ISPAT.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base del numero di pasti effettivamente trasportati e consegnati e con riferimento al prezzo unitario indicato nel precedente

art. 14, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l'appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm. e ii e dall'art. 27 della L.P.2/2016.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale elettronica.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.P. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o

inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 19 – Subappalto

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 22, co. 5 della legge provinciale n. 13/2007, l'appaltatore può procedere all'affidamento in subappalto delle sole parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali, quali le pulizie ordinarie e i servizi complementari o accessori.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dal successivo art. 28 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del comparto "Cooperative sociali" e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 22 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 luglio 2022. A tal fine è allegato sub 2) al

presente capitolato, l'elenco del personale impiegato. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'elenco del personale, recante i dati contenuti nel modello allegato sub 1) al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente capitolato.

Art. 23 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior

numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del presente capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 24-bis – Disposizioni anti COVID-19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le misure, tempo per tempo vigenti, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 26 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e

successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore comunica preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.
3. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
4. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 28 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica il combinato disposto l'art. 103 e art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 30 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui alla seguente tabella, commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

Violazione	Importo minimo (Euro)	Importo massimo (Euro)
Ritardata consegna dei pasti	100,00	300,00
Mancata consegna dei pasti	200,00	1.000,00
Mancata o difforme trasmissione di dati o informazioni nei termini previsti	50,00	150,00
Inadempienza a norme igieniche e di decoro in esecuzione del servizio	100,00	300,00
Inadempienza accertata in sede di controllo	100,00	300,00
Qualsiasi altra violazione di patti contrattuali	50,00	500,00

2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 28 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 31, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore

Art. 32 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente art. 31, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato oltre i limiti previsti dall'offerta presentata in sede di gara;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente Capitolato speciale;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente Capitolato speciale;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 30, ultimo comma, del presente Capitolato speciale;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane e mezzi non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 4, commi 4 e segg. del presente Capitolato, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia ambientale;
 - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - p) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 33 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 34 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: "art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente affidante (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente affidante (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Art. 36 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la

seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente affidante (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 37 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, ed è esente dall'imposta di bollo, essendo posto in essere da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 38 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 39 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Sole, approvato con Deliberazione della Giunta della Comunità n. 4 di data 29.1.2015, modificato con deliberazione n. 33 di data 20.3.2019, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Per ulteriori disposizioni in materia si rinvia al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità della Valle di Sole 2022/2024, in sigla P.T.P.C.T., approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 8 di data 27.1.2022 e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Art. 40 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Cristina Rizzi

[documento firmato digitalmente]